

# COMUNE DI TORNATA

Provincia di Cremona



## VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA *rapporto preliminare di screening*

*documento redatto in utilizzazione della documentazione prodotta dal Soggetto Proponente*





**PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA APPROVAZIONE, IN VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE,  
DEL PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO  
PRESSO IL CIVICO CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ROMPREZZAGNO"**

**Autorità Procedente : geom. Luca Braga – R.A.T. Comune di Tornata**

**Autorità Competente : geom. Danio Grandi autorizzato con atto prot. 8604 del 24/06/2020  
del Comune di Piacenza Drizzona**

**Soggetto -Autorità Proponente : Comune di Tornata nella persona del Sindaco pro-tempore**



ORDINE INGEGNERI PROV. CREMONA  
Regione Lombardia  
**Paolo Gazzoli**  
INGEGNERE JUNIOR N° 149  
Sezione: B - Settore: d - Anno Iscr. 2016

*Paolo Gazzoli*

**OGGETTO ED ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO**  
**RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI V.A.S.**  
**LA DIRETTIVA 2001/42/CE ed il D.LGS. 152/06**  
**LA NORMATIVA REGIONALE di cui alla L.R. n° 12/2005**

L'elaborato in oggetto considera la proposta di “**Variante al P.G.T. vigente**”, resa operativa attraverso il procedimento di approvazione del *progetto definitivo per i lavori di “realizzazione area a parcheggio presso il civico cimitero della Frazione di Romprezzagno”* ed altresì in applicazione dell'art. 19 c. 2 del D.p.r. 08/06/2001 n° 327.

*In tal senso, l'Amministrazione Comunale, ravvisando la necessità di migliorare e mettere in sicurezza la viabilità, ha intenzione di procedere nella realizzazione di nuova area a parcheggio (di circa mq. 250) a servizio del civico cimitero della frazione Romprezzagno di Tornata.*

*Il cimitero è ubicato ai margini dell'abitato della Frazione ed è raggiungibile dalla Strada Comunale dei Viazzoni, ancorché di ridotte caratteristiche geometriche.*

*Essendo il cimitero di modeste dimensioni, allo stato di fatto, l'area circostante non presenta stalli per auto e/o spazi di manovra definiti e di conseguenza gli utenti del cimitero sono pertanto obbligati alla sosta lungo la strada comunale, intralciando e creando pericolo alla circolazione stradale.*

Il presente documento di “**rapporto preliminare di screening**” ne affronta la “**verifica di assoggettabilità**” alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi delle norme di settore vigenti di cui :

= la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (la Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione);

= il D.Lgs. 03.04.2006 n° 152, così come modificato dal D.Lgs. 16.01.2008 n° 4, dal D.Lgs. 29.06.2010 n° 128;

= la Legge Regionale 11.03.2005 n° 12;

= la D.C.R. 13.03.2007 n° 8/351 – indirizzi generali per la Valutazione ambientale di Piani e Programmi (P/P);

= la D.G.R. 10.11.2010 n° 9/761 – determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS per P/P e, nella fattispecie di cui al “modello metodologico” Allegato “1b” (applicazione procedura di cui all'intero Cap. 5. verifica di assoggettabilità alla VAS);

In relazione ai Piani e Programmi che determinano l'utilizzo di piccole aree a livello locale e/o modifiche minori, le norme regionali richiamate prevedono che possa essere valutata preliminarmente l'effettiva esigenza di applicare la V.A.S., attraverso una procedura di “**Verifica di Assoggettabilità alla VAS**”.

Il procedimento per tale “**verifica**” è demandato alla Autorità Competente, ancorché valuti le pressioni e/o gli impatti significativi sull'ambiente determinati dal progetto de quo, tenuto conto del livello di sensibilità ambientale dei luoghi; il tutto finalizzato alla “**esclusione**” ovvero “**procedura**” della VAS. **L'assoggettamento scatta solo se con il “rapporto preliminare di screening” si accerta che il programma produce impatti significativi sul territorio.**

Il Responsabile del Servizio, congiuntamente alla Autorità Competente e l'Autorità Procedente, ha preso atto dell'”**avvio del procedimento**” di “**verifica di assoggettabilità**” in riferimento alla D.G.C. n° 23 del 24/06/2020, cui fanno seguito i rispettivi avvisi e pubblicazioni, unitamente al presente elaborato costituente il “**rapporto preliminare di screening**”.

L'elaborato in oggetto considera quindi la proposta esecutiva per l'elaborazione tecnico-urbanistica della “*variante al P.G.T. vigente*” ed operando nel presupposto:

- che il Comune di Tornata è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) definitivamente approvato con D.C.C. n° 2 del 17.02.2011 e con efficacia dal 18.02.2012 per pubblicazione BURL n. 3 del 18.02.2012;

- che é stata successivamente approvata una “variante puntuale/localizzativa” al P.G.T. stesso, approvata con D.C.C. n° 27 del 22.12.2015 e con efficacia dal 11/05/2016 per pubblicazione sul BURL n. 19 del 11/05/2016;
- che il Comune di Tornata è Ente assoggettato alla verifica di compatibilità con il PTR e gli indirizzi regionali strategici e pertanto la VARIANTE in oggetto è da ritenersi altresì assoggettata alla contestuale acquisizione di parere da Regione Lombardia;
- che Regione Lombardia ha aggiornato il proprio P.T.R. che dispone obblighi di adeguamento agli atti dei P.G.T. vigenti e che ne è altresì in corso il procedimento di approvazione di una variante, ancorché contenente il P.P.R. anch’esso in variante e di cui alla D.G.R. 31.07.2017 n. 6995;
- che Regione Lombardia mediante la Legge Regionale 28/11/2014 n. 31 ha dettato nuove disposizioni per la riduzione del consumo di suolo, pur tuttavia consentendone (all’art. 5) possibili varianti come nel caso di specie;
- che, per la sovrapposizione delle disposizioni di legge, nonché per la normativa di adeguamento del P.T.C.P., si dovrà procedere quanto prima alla redazione di una variante generale dello strumento urbanistico comunale in ragione delle diversificate novità nella elaborazione dello strumento urbanistico stesso;
- che la popolazione attualmente residente è inferiore a 2000 abitanti e pertanto, nella elaborazione degli atti di P.G.T., si procederà in applicazione delle disposizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 10bis della citata L.R. n. 12/2005 ed in presenza dei criteri emanati dalla Regione Lombardia con proprio atto riportante le “modalità per la pianificazione comunale”;
- che quindi si deve operare mediante specifica variante, ai sensi dell’ Art. 13 della L.R. 11.03.2005 n. 12, ancorché mediante preventiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) resa ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. n. 12/2005, ovvero verifica di esclusione dalla V.A.S., oltre alla procedura di verifica mediante specifico “Studio per la Valutazione di Incidenza sulla Rete Natura 2000” (Valutazione d’Incidenza siti Natura 2000) nella considerazione che il territorio Comunale di Tornata è posto limitrofo al Comune di Calvatone, sicché coinvolto dal Parco Oglio Sud e Siti Natura 2000;
- che nel caso di specie quindi non sussistono nel territorio comunale di Tornata siti ed ambiti Natura 2000, ma ne sussistono i presupposti legati a previsioni di trasformazione territoriale che potrebbero essere introdotte dal P.G.T. anche in aree esterne al Parco e che potrebbero comunque avere ripercussione su singoli siti o addirittura sul sistema di rete inteso anche come connessioni ecologiche.

▪ **che in termini generali la previsione dell’intervento stabilisce :**

la realizzazione di un’area a parcheggio a servizio del cimitero della frazione Romprezzagno e quindi, nella fattispecie, a seguito dell’analisi dello stato di fatto, il progetto prevede la realizzazione di una piccola area a parcheggio con pavimentazione in ghiaia, da realizzarsi in lato sud a ridosso del cimitero, della capienza complessiva di circa n° 7/8 autovetture;

il nuovo parcheggio, con accesso dalla strada comunale, avrà dimensioni di circa m. 21,00 di lunghezza e m. 12,00 di larghezza, per una superficie complessiva di 250 mq.;

le opere in progetto sono così riassumibili:

- scavo di sbancamento;
- realizzazione di sottofondo con materiale riciclato, spessore 30 cm;
- posizionamento di cordoli in cemento, a delimitazione dell’area;
- realizzazione di impianto per l’illuminazione pubblica, mediante posa di un punto luce su palo;
- stesura dello strato finale con stabilizzato bianco, spessore 10 cm;
- opere varie di finitura.

Si precisa al riguardo che la pavimentazione finale sarà in ghiaia e che il parcheggio non sarà dotato di rete di fognatura, in quanto la “verifica per l’invarianza idraulica”, di cui alla qui allegata specifica relazione, definisce le acque meteoriche in diretta dispersione nell’area in oggetto.

## **LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S. VERIFICA DI ESCLUSIONE - PROCEDIMENTI**

*Di seguito si riporta la procedura afferente il modello "Allegato 1b" di cui alla D.G.R. 10.11.2010 n° 9/761 :*

### **5.1 - Le fasi del procedimento**

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – Verifica di assoggettabilità:

1. *avviso di avvio del procedimento;*
2. *individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;*
3. *elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;*
4. *messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;*
5. *convocazione conferenza di verifica;*
6. *decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;*
7. *informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.*

### **5.2 - Avviso di avvio del procedimento**

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione del P/P. (fac simile A)

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione sul sito web sivas (vedi allegato 3) e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P.

### **5.3 - Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione**

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.3) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

### **5.4 - Elaborazione del rapporto preliminare**

L'autorità procedente predispose un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

*Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del P/P per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali relativi al P/P;
- la rilevanza del P/P per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

*Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
  - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
  - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
  - dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Per la redazione del rapporto preliminare il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite. Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

### 5.5 - Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas (vedi allegato 3) il rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web (fac simile B). L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare (di cui al punto 5.4) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

### 5.6 - Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati (vedi punto 3.1).

L'autorità procedente predispose il verbale della Conferenza di verifica.

### 5.7 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva si pronuncia, entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre la variante al DdP al procedimento di VAS. La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico (fac simile C). In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione della variante al DdP, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica. L'adozione e/o approvazione della variante al DdP dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

### 5.8 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas (vedi allegato 3). L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2.

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante al DdP adottata e/o approvata. (fac simile D).

### Schema generale – Verifica di assoggettabilità

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di esclusione dalla VAS
<b>Fase 0 Preparazione</b>	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento di variante al DdP P0. 2 Incarico per la stesura della variante al DdP P0. 3 Esame proposte pervenute elaborazione della proposta di variante del DdP	A0. 1 Incarico per la predisposizione del rapporto preliminare A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
<b>Fase 1 Orientamento</b>	P1. 1 Orientamenti iniziali della variante al DdP	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1. 2 Definizione schema operativo della variante al DdP	A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1. 3 Documento di sintesi della proposta di variante del DdP e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	<b>messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni)</b> del rapporto preliminare della proposta di variante del DdP e determinazione dei possibili effetti significativi – (allegato II, Direttiva 2001/42/CE) <b>dare notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web</b> comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
<b>Conferenza di verifica</b>	<b>verbale conferenza</b> in merito all'assoggettabilità o meno della variante al DdP alla VAS	
<b>Decisione</b>	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o non assoggettare la variante di DdP alla valutazione ambientale. (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web.	

## **CONTENUTI VERIFICATI DAL RAPPORTO PRELIMINARE**

**(N.B. : tutta la documentazione pertinente il Rapporto Ambientale Preliminare è dedotta dalle relazioni tecnico scientifiche e dalle tavole costituenti gli elaborati tecnico-ambientali, già depositati agli atti, in ragione della procedura per l'adozione e l'approvazione del vigente P.G.T. e della successiva Variante puntuale)**

La Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. di un piano è condotta sulla base di un "RAPPORTO PRELIMINARE" contenente le seguenti informazioni circa i suoi effetti significativi sull'ambiente e sulla salute :

- 1) caratteristiche del piano o programma tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi :
  - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
  - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati ;
  - la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ;
  - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma ;
  - la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente ( ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque) .
  
- 2) caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi :
  - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti ;
  - carattere cumulativo degli effetti ;
  - natura transfrontaliera degli effetti ;
  - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti) ;
  - entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate) ;
  - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata ;
  - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale ;
  - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite ;
  - dell'utilizzo intensivo del suolo ;
  - effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario, o internazionale ;
  
- 3) ai fini della consultazione istituzionale che caratterizza il procedimento generale di Valutazione Ambientale Strategica la condivisione del RAPPORTO PRELIMINARE è prevista attraverso uno specifico momento di confronto – la Conferenza di Verifica – rivolto in prima istanza alle Autorità con specifica competenza in materia ambientale che vengono consultate per condividere la decisione circa l'esclusione o meno del P/P dalla V.A.S..



## **RIFERIMENTI NORMATIVI/PROCEDURALI IN RELAZIONE ALLA APPROVAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CON NECESSITA' DI VARIANTE URBANISTICA**

### **lo schema procedurale applicabile potrebbe essere come di seguito indicato:**

1. L'Amministrazione Comunale verifica nel proprio Programma Triennale delle OO.PP. l'inserimento dei lavori; nel caso di sopraggiunte decisioni e/o scelte e/o opportunità, provvede di conseguenza alle variazioni dei rispettivi atti.
2. Svolgimento delle fasi di progettazione.
3. In fase di progettazione si procede ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. n° 50/2016, nonché dell'Art. 7 del D.p.r. n° 380/2001 e dell'Art. 33 della L.R. n° 12/2005; pertanto ne scaturisce, sin dall'inizio con la fase progettuale preliminare di fattibilità tecnico ed economica, la verifica con la compatibilità e conformità "*alle norme urbanistiche*"; ciò significa che il Progettista è responsabile nella fase progettuale a doverne verificare i "**presupposti urbanistici**"; se la "conformità" è esplicita si prosegue e pertanto si esula dal trattato in oggetto; nel caso, viceversa, che i "presupposti urbanistici" non siano verificati per il caso di specie, il Progettista da subito e nella fase di "progetto preliminare di fattibilità tecnico ed economica" relaziona e pone in evidenza la necessità propedeutica a procedere con variante allo strumento urbanistico.
4. Nel caso della necessità propedeutica di Variante puntuale al P.G.T. i riferimenti sono principalmente dettati dalla L.R. 11.03.2005 n° 12 e, nella fattispecie, con pertinente "avvio del procedimento" ai sensi dell'Art. 13 e previo verifica della valutazione ambientale "VAS" ai sensi dell'Art. 4; il procedimento di VAS riguarda i tre atti del P.G.T. e fa riferimento ai pertinenti provvedimenti di attuazione (D.g.r. 10.11.2010 n. 761 – D.d.s. 14.12.2010 n. 13071 – D.g.r. 25.07.2012 n. 3836); il procedimento VAS deve essere avviato . . . **Art. 4 c. 2** : "*è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione. Art. 4 c. 2 bis. : Le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).*
  - a) Elaborazione del "progetto definitivo" con i riferimenti sottoponibili alla procedura di Variante al P.G.T. (specificando se DdP ovvero PdR ovvero PdS)
  - b) Delibera di Giunta per "avvio procedimento" di Variante puntuale al PGT e contestuale "avvio procedimento" di VAS, ovvero verifica di esclusione dalla VAS; elaborazione del "rapporto preliminare di screening" per giungere alla verifica di VAS, ovvero di "esclusione dalla VAS" considerato che per piccole aree che non determinano pressioni sui luoghi si giunge in definitiva al decreto di esclusione VAS; nel caso il Territorio Comunale sia direttamente / indirettamente coinvolto dal Parco e/o dai Siti Natura2000 si deve altresì provvedere nella elaborazione dello Studio per la Valutazione di Incidenza Rete Natura2000 (VINCA).
  - c) Indizione del C.C. per l'approvazione del "progetto definitivo" mediante contestuale "**adozione di variante puntuale**" pertinente la realizzazione del progetto de quo ed **ai sensi dell'Art. 19 co. 2 del D.p.r. n. 327/2001** e presa d'atto del "rapporto preliminare di screening" con sua contestuale pubblicazione in SIVAS – portale regionale – oltre la presa d'atto dello Studio di Incidenza VINCA ed il tutto per la messa a disposizione degli Enti competenti in materia di VAS e di VINCA;
  - d) Il progetto così approvato rimane in "sospeso" per tutta la fase di pubblicazione della Variante puntuale che segue l'iter fissato dall'Art. 13 della L.R. n° 12/2005; infatti la D.C.C. (che, ope legis, prende atto ed approva il progetto in Variante puntuale al P.G.T.) sarà pubblicata per 30 giorni e successivi 30 giorni; mentre si procede contestualmente alla convocazione della "conferenza di VAS" ovvero "conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS" oltre il recepimento del Decreto VINCA ed il tutto che dovrà svolgersi entro i 60 gg. dalla pubblicazione della D.C.C. stessa;
  - e) Entro tale periodo (30+30) si deve concludere il procedimento di "verifica VAS" (con Decreto di esclusione) per poter ritornare in C.C. deliberandone l'**approvazione** della Variante puntuale al P.G.T. finalizzata alla conformità urbanistica del progetto de quo; in tal modo il "progetto definitivo" acquista "efficacia" di compatibilità urbanistica ed è trasmesso dal RUP al Progettista affinché proceda nella elaborazione del "progetto esecutivo" efficacemente ai sensi di compatibilità urbanistica;
  - f) Si provvede con D.G.C. alla approvazione del "**progetto esecutivo**", previo validazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n° 50/2016; segue indizione della gara per l'appalto dei lavori;
  - g) Entro tale periodo si procederà alla chiusura documentale sul sito SIVAS e PGTWEB – portale regionale – con parimenti elaborazione dei files.shp in ragione della pubblicazione sul BURL della variante localizzata.
5. Quindi, nei casi d'urgenza procedurale, per ridurre i tempi del procedimento VAS si "ammette" la possibilità di procedere "**in parallelo**" alla approvazione del "**progetto definitivo**" mediante passaggio in Consiglio Comunale e pertanto :
  - a) Elaborazione del "progetto definitivo" con i riferimenti sottoponibili alla procedura di Variante al P.G.T. (specificando se DdP ovvero PdR ovvero PdS)
  - b) Delibera di Giunta per "avvio procedimento" di Variante puntuale al PGT e contestuale "avvio procedimento" di VAS, ovvero verifica di esclusione dalla VAS; elaborazione del "rapporto preliminare di screening" per giungere alla verifica di VAS, ovvero di "esclusione dalla VAS" considerato che per piccole aree che non determinano pressioni sui luoghi si giunge in definitiva al decreto di esclusione VAS; nel caso il Territorio Comunale sia direttamente / indirettamente coinvolto dal Parco e/o dai Siti Natura2000 si deve altresì provvedere nella elaborazione dello Studio per la Valutazione di Incidenza Rete Natura2000 (VINCA).
  - c) Indizione del C.C. per l'approvazione del "progetto definitivo" mediante contestuale "**adozione di variante puntuale**" pertinente la realizzazione del progetto de quo ed **ai sensi dell'Art. 19 co. 2 del D.p.r. n. 327/2001** e presa d'atto del "rapporto preliminare di screening" con sua contestuale pubblicazione in SIVAS – portale regionale – oltre la presa d'atto dello Studio di Incidenza VINCA ed il tutto per la messa a disposizione degli Enti competenti in materia di VAS e di VINCA;
  - d) Il progetto così approvato rimane in "sospeso" per tutta la fase di pubblicazione della Variante puntuale che segue l'iter fissato dall'Art. 13 della L.R. n° 12/2005; infatti la D.C.C. (che, ope legis, prende atto ed approva il progetto in Variante puntuale al P.G.T.) sarà pubblicata per 30 giorni e successivi 30 giorni; mentre si procede contestualmente alla convocazione della "conferenza di VAS" ovvero "conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS" oltre il recepimento del Decreto VINCA ed il tutto che dovrà svolgersi entro i 60 gg. dalla pubblicazione della D.C.C. stessa;
  - e) Entro tale periodo (30+30) si deve concludere il procedimento di "verifica VAS" (con Decreto di esclusione) per poter ritornare in C.C. deliberandone l'**approvazione** della Variante puntuale al P.G.T. finalizzata alla conformità urbanistica del progetto de quo; in tal modo il "progetto definitivo" acquista "efficacia" di compatibilità urbanistica ed è trasmesso dal RUP al Progettista affinché proceda nella elaborazione del "progetto esecutivo" efficacemente ai sensi di compatibilità urbanistica;
  - f) Si provvede con D.G.C. alla approvazione del "**progetto esecutivo**", previo validazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n° 50/2016; segue indizione della gara per l'appalto dei lavori;
  - g) Entro tale periodo si procederà alla chiusura documentale sul sito SIVAS e PGTWEB – portale regionale – con parimenti elaborazione dei files.shp in ragione della pubblicazione sul BURL della variante localizzata.

## **INTRODUZIONE, QUADRO INFORMATIVO GENERALE, MOTIVAZIONI**

Nel presente documento sono prese in considerazione le azioni e le pressioni effettuate, sul territorio, dalla ipotizzata realizzazione di **“un’opera pubblica”** il cui **<progetto definitivo>** stabilisce la caratterizzazione dell’intervento nei modi e per gli effetti del caso di specie; tale realizzazione infrastrutturale non ha certamente una rilevanza regionale, si limita ad un intervento puntuale, **ma comporta variante urbanistica al P.G.T.**, ai sensi e per gli effetti della legislazione nazionale e regionale vigente e, nella fattispecie, riferita a : D.Lgs. 18/04/2016 n° 50; D.P.R. 08.06.2001 n° 327 art. 10 ed art. 19; D.P.R. 06.06.2001 n° 380 art. 7 c. 1 let. c); L.R. 11.03.2005 n° 12 art. 33, comma 3 ed art. 13 c. 13; D.G.R. 10.11.2010 n° 9/761.

Il modello metodologico procedurale relativo a tale tipologia di intervento comportante “varianti urbanistiche” è descritto nell’allegato “1b” pertinente la D.G.R. 30.12.2009 n° 8/10971, **ancorchè dalla sopravvenuta D.G.R. 10.11.2010 n° 9/761.**

La nuova legge regionale per il “governo del territorio” L.R. 11.03.2005 n° 12 introduce formalmente la Valutazione Ambientale (V.A.S.) dei “piani e programmi” recependo quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente .

Il Comune di **TORNATA** è dotato di proprio **P.G.T.** definitivamente approvato con Delibera Consiglio Comunale n° 2 del 17 febbraio 2011 ed è divenuto esecutivo dal giorno 18 febbraio 2012, data di pubblicazione sul BURL n. 3 Serie Inserzioni e Concorsi. E’ stata successivamente approvata una “variante puntuale/localizzativa” al P.G.T. stesso, approvata con D.C.C. n° 27 del 22.12.2015 e con efficacia dal 11/05/2016 per pubblicazione sul BURL n. 19 del 11/05/2016.

Il territorio comunale di **TORNATA** non è direttamente interessato dal **Parco Regionale Oglio Sud**, ma di esso è coinvolto dalla “*Rete Natura 2000*” pertinente sia la **Zona SIC** sia le **Zone ZPS**; in conseguenza a ciò è stata contemporaneamente elaborata la relativa “*Valutazione d’Incidenza*” riferita al Documento di Piano del P.G.T. oggi vigente ed in particolare in relazione alla proposta di variante de qua.

**Il presente documento è redatto a seguito della presentazione di un “progetto definitivo” di opera pubblica redatto ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016, ad iniziativa pubblica e finalizzato alla “realizzazione area a parcheggio presso il civico cimitero della Frazione di Romprezzagno” interessante l’area, posta in lato sud, catastalmente al F. 10, porzione da acquisire e da frazionare al mappale 129 ed il tutto con procedimento di VARIANTE al P.G.T. vigente.**

Tale variante di adeguamento urbanistico, comporta la “**perimetrazione**” di una porzione [sia pur di modesta entità in mq. 250] ricompresa sia nella “**zona a vincolo di rispetto cimiteriale**” e sia negli “**ambiti agricoli strategici - SAA**” [così come definiti ai sensi dell’art. 15 c. 4 della L.R. n° 12/2005] da trasformare in ampliamento all’ambito “**8F1**” finalizzato, nel Piano dei Servizi, ad “**edifici ed aree per attrezzature pubbliche ed interesse pubblico o generale esistenti di proprietà pubblica**”;

Quindi, il vigente ambito **8F1**, di mq. 990, dalla attuale destinazione **si ricolloca in mq. 1.240** (mq. 990 + mq. 250) così in sottrazione, di pari entità a mq. 250, agli ambiti agricoli con destinazione “**SAA**” del P.G.T. e da variare nel PTCP.

**Nulla varia per quanto attiene i tracciati autostradali (CR-MN e TIBRE) già recepiti, individuati e consolidati nel vigente P.G.T., ancorché verificati da Regione Lombardia e dal P.T.C.P. della Provincia di Cremona.**

I contenuti di tale variante di adeguamento urbanistico sono stati elencati nella parte di cui alle pagine precedenti; **la variante non interessa aree sottoposte a vincolo di alcun genere.**

Il presente documento è redatto ai sensi e per gli effetti degli “indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione dell’articolo 4 della L. R. n° 12/2005” e della “determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS” rispettivamente approvati con Deliberazione del Consiglio Regionale il 13/ 03/ 2007 atto n° VIII/351 e con **Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2009 atto n° 8/10971, ancorchè in relazione alla sopravvenuta D.G.R. 10.11.2010 n° 9/761.**



Pertanto, fatto salvo il principio di non duplicazione delle valutazioni, si ricorda che non sono sottoposti a Valutazione Ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i Piani Attuativi di Piani e Programmi già oggetto di valutazione; tuttavia, *e nella fattispecie de qua*, nei casi in cui lo strumento attuativo comporti “*variante*” al piano sovraordinato, la V.A.S. e la verifica di assoggettabilità si rendono obbligatorie, **ma sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato da cui traggono attuazione**. Inoltre, la tempistica di approvazione del progetto di “opera pubblica” può comunque “consigliare” l’opportunità di un’attivazione diretta della procedura di esclusione dalla V.A.S., previa “verifica di assoggettabilità”; nel nostro caso si è ritenuto di agire in tal senso a causa della necessità di operare con sollecitudine, ancorché ritenendo l’oggetto del programma di “valenza pubblica” in quanto assolve competenze comunali di servizio.

**Si rammenta che, per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati gli approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. (dicansi V.A.S/P.G.T.)**


In proposito si specifica che, già per il precedente originario documento di scoping, sia per il presente Rapporto di Screening, devono tenersi in conto la ricerca, la documentazione ed elaborazione del processo di V.A.S. legata al P.G.T. vigente; tali informazioni e documentazioni di P.G.T. hanno determinato l’elaborazione della V.A.S. che, nella sua estensione, ha effettuato l’analisi e lo studio dettagliato di tutte le possibili pressioni sul territorio in ragione della specificità degli interventi ammissibili e pertinenti alle linee guida del Documento di Piano, ancorché le definizioni degli interventi sull’ambiente circostante l’abitato, sino alla simulazione territoriale cui, nella fattispecie, si colloca l’ambito perimetrato del progetto de quo. Tale documentazione, già depositata agli atti del P.G.T., si ritiene qui allegata e parte integrante, ivi compresi i pareri ARPA, ASL (oggi ATS), PROVINCIA DI CREMONA.

**Il progetto del parcheggio che qui si considera** determina, quindi, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n° 12/2005 e della legislazione nazionale vigente di cui all’art. 19 c. 2 del D.p.r. 08/06/2001 n° 327, “**VARIANTE al P.G.T. vigente**”, ancorché assoggettabilità alla **verifica di compatibilità con il P.T.C.P. vigente**; **il tutto finalizzato alla trasformazione di una “porzione” degli ambiti agricoli strategici in una “porzione” (mq. 250) di area finalizzata alla destinazione di interesse pubblico e collettivo pertinente il Piano dei Servizi nel P.G.T..**


Si rammenta altresì che la realizzazione dell’opera pubblica in progetto, pur agendo in “**zona di rispetto cimiteriale con vincolo di inedificabilità**” è altresì consentita ai sensi del R.R. n. 6/2004 che indica i parcheggi pertinenti e compatibili.

Il **P.G.T.** del Comune di Tornata è reso, ai sensi dell’art. 10bis della L.R. n° 12/2005, in un unico atto e di unitaria efficacia.

# LOCALIZZAZIONE CATASTALE DEL LUOGO DI INTERVENTO





## LOCALIZZAZIONE GOOGLE MAPS






## ESTRATTO DAL P.G.T. VIGENTE



EDIFICI ed AREE per attrezzature pubbliche ed interesse pubblico o generale esistenti di proprietà pubblica



SISTEMA AMBITI AGRICOLI STRATEGICI ex Art. 15 c. 4 - L.R. n° 12/2005 edificabile ai sensi e per gli effetti del P.T.C.P.




VINCOLO CIMITERIALE



# PTCP - ESTRATTO CARTA "D" delle Tutele e Salvaguardie

efficacia prescrittiva e prevalente

COMUNE DI TORNATA – FRAZIONE ROMPREZZAGNO




localizzazione opera in oggetto




# ESTRATTO DAL P.G.T. "IN VARIANTE"

## LOCALIZZAZIONE



INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO


# ESTRATTO DAL P.G.T. "IN VARIANTE" VARIATO



EDIFICI ed AREE per attrezzature pubbliche ed interesse pubblico o generale esistenti di proprietà pubblica



SISTEMA AMBITI AGRICOLI STRATEGICI ex Art. 15 c. 4 - L.R. n° 12/2005 edificabile ai sensi e per gli effetti del P.T.C.P.



VINCOLO CIMITERIALE

## **QUADRO INFORMATIVO GENERALE**

### **riferimento al territorio di TORNATA**

#### **Aria**

La Regione Lombardia ha proceduto alla zonizzazione del territorio regionale al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità dell'aria suddividendolo in zone. La qualità dell'aria della Regione Lombardia è costantemente monitorata da una rete fissa di 151 stazioni, 9 delle quali poste in Provincia di Cremona.

#### **Biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>)**

Le concentrazioni di SO<sub>2</sub> non hanno mai superato la soglia di allarme.

#### **Ossidi di azoto (NO e NO<sub>2</sub>)**

Le concentrazioni di NO non hanno mai superato la soglia di allarme. Al contrario, per gli NO<sub>2</sub>, è stato superato il valore limite annuale per la protezione degli ecosistemi in tutte le stazioni.

#### **Monossido di carbonio (CO)**

Le concentrazioni di CO non hanno mai superato il valore limite sulle 8 ore per la protezione della salute umana.

#### **Ozono (O<sub>3</sub>)**

La soglia di informazione è stata superata in tutte le stazioni ma solo in una di esse (Crema, via XI febbraio) si è registrato anche il superamento della soglia di allarme; nella totalità delle stazioni invece sono stati superati i limiti della media sulle 8 ore sia per il 2006 che per la media degli ultimi 3 anni.

#### **Idrocarburi non metanici (NMHC)**

La media annuale delle concentrazioni di C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> non ha mai superato il valore obiettivo.

#### **Particolato atmosferico aerodisperso (PM<sub>10</sub>)**

La provincia di Cremona contribuisce alle emissioni regionali di PM<sub>10</sub> per poco più del 5%. Le concentrazioni di PM<sub>10</sub> hanno superato in tutte le stazioni sia il limite annuale, sia il limite sulle 24 ore per la protezione della salute umana.

**Tale analisi di riferimento generale non è ritenuta dominante ai fini ambientali per il progetto in parola e quindi il procedimento non si ritiene prevalente alla procedura V.A.S., tutelando l'aspetto ambientale ed ancorché determinando così i presupposti per l'esclusione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del progetto in itinere.**

# **ANALISI DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI GENERATI DALLE AZIONI DEL PROGETTO**

## **ANALISI DELLA RETE VIARIA :**

la viabilità coinvolta dal progetto de quo non viene in alcun modo modificata né integrata, né necessitano ampliamenti e permane inalterata l'esistente;

## **ANALISI DEL TRAFFICO VEICOLARE :**

il traffico veicolare è previsto in entrata ed in uscita dalla viabilità principale esistente e sarà costituito da autovetture limitatamente alle presenze durante i funerali ed alle visite periodiche e/o manifestazioni religiose;

## **ARIA :**

Non sono considerati gli impatti sulla componente aria, nel presupposto che il parcheggio coinvolge un limitato numero di autovetture e quindi insignificanti ne derivano le emissioni;

## **ACQUA :**

Non sono previsti impatti sulla componente acqua né sul consumo idrico per le funzioni di parcheggio nell'area;

## **SUOLO :**

**I principali, pur limitati impatti, sulla componente suolo riguardano:** un limitato consumo che coinvolge gli ambiti agricoli strategici (SAA) del PTCP nella superficie massima di mq. 250 e parziale impermeabilizzazione che tuttavia viene verificata dalla relazione, qui allegata, in osservanza al combinato disposto del R.R. n° 7/2017;

## **NATURA E BIODIVERSITA' :**

I principali impatti sulla componente natura e biodiversità: - limitata riduzione di suolo agricolo;

## **RIFIUTI :**

Non vi sono impatti sulla componente rifiuti sia di carattere organico che inorganico;

## **RUMORE :**

I principali impatti sulla componente rumore riguardano: emissioni acustiche dovute alla presenza di autovetture e/o motoveicoli in genere; non si ritiene tuttavia che il progetto esecutivo debba essere sottoposto alla verifica di impatto acustico;

## **INQUINAMENTO LUMINOSO :**

Non vi sono impatti sulla componente inquinamento luminoso tranne possibili corpi di illuminazione del piazzale;

## **ENERGIA :**

Non vi sono impatti sulla componente energia in quanto trattasi di strutture aperte e prive di impianti significativi sottoposti a consumo di energia;

## **SERVIZI TECNOLOGICI :**

Non intervengono nuovi impatti sulla componente "servizi tecnologici" che possano determinare pressione nell'ambito esistente;

## **PAESAGGIO**

Il paesaggio non viene pressoché turbato e quindi non si pongono pressioni ambientali da sottoporre a mitigazione – tuttavia potrebbero essere proposte in fase esecutiva piantumazioni quali elementi di mitigazione perimetrale;

## **CAMPI MAGNETICI E RADIAZIONI IONIZZANTI**

Non sussistono né si evidenziano impatti;

## **STUDIO GEOLOGICO – GEOTECNICO**

Le attività svolte non generano pressioni né alterazioni sul terreno in oggetto né sussistono caratterizzazioni sismico-geotecniche;

## **EFFETTI SUI SITI RETE NATURA 2000 – SIC E ZPS :**

In prossimità dell'ambito di studio sono presenti siti appartenenti alla rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC e Zone di Protezione Speciale – ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE ) – **vedi relazione pertinente lo studio di incidenza.**


*seguono gli elaborati ritenuti più significativi nella determinazione di valutazione ambientale sia a livello urbanistico sia a livello tecnologico quali estratti dal progetto de quo*



PLANIMETRIA  
STATO DI PROGETTO  
scale 1 : 100



cappezzagna



STRADA COMUNALE DEI VIAZZONI

COMUNE DI TORNATA  
Provincia di Cremona

PROGETTO DEFINITIVO  
redatto in conformità all'art. 25, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 24 e s.m.i. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. d

REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO  
PRESSO IL CIMITERO  
DELLA FRAZIONE ROMPREZZAGNO

invio : 01  
scale : 1 : 100

ELABORATO DI PROGETTO  
STATO DI PROGETTO

Ufficio Tecnico Comunale - geom. Piergià Latta  
Via Publica 15 - 26037 Formigosa (CR)

### ***Tutto ciò considerato si perviene alla conclusione che :***

Allorché le opere in progetto saranno completate e le funzioni previste attivate, i soli effetti ambientali derivanti dall'intervento sono riconducibili al minimo consumo di suolo senza particolare trasformazione del paesaggio interessato.

Appaiono viceversa trascurabili gli effetti di inquinamento atmosferico e di consumo energetico. Per quanto attiene la trasformazione paesaggistica, è evidente come l'inserimento di un'opera in un determinato contesto e la conseguente valutazione del suo impatto paesaggistico siano argomenti in cui la cultura e la discrezionalità di giudizio, sia in termini soggettivi che collettivi, giochino un ruolo ineliminabile.

Anche all'interno della soluzione prescelta (per es., di "adattamento" al contesto, oppure "contrasto"), può essere poi altrettanto discrezionale il giudizio sul modo in cui la soluzione è stata affrontata e risolta.

Rimane peraltro inteso che le valutazioni condotte in questa sede esulino dagli iter procedurali di verifica della compatibilità paesistica delle opere in progetto, come definiti dalle norme di settore vigenti.

Con riferimento agli aspetti insediativi più generali, i connotati di utilizzo del suolo che verranno a configurarsi con l'intervento non presentano caratteri intensivi tali da pregiudicare il valore o la vulnerabilità dell'ambito interessato, neanche dal punto di vista dell'impermeabilizzazione del terreno; come evidenziato il contesto di inserimento risulta periferico rispetto al centro urbano e prossimo agli ambiti verdi della campagna.

L'occupazione dell'area d'intervento secondo la proposta di progetto non si configura come un razionale recupero di una situazione di sfrangiamento del tessuto urbano e non intacca particolari profili di vulnerabilità; tuttavia l'ambito progettuale è limitrofo alla edificazione del civico cimitero che già compromette il contesto d'intorno. Per quanto riguarda quindi le particolari caratteristiche naturali del contesto che possono trarre detrimento dalle opere in progetto, si sottolinea che, rispetto a questo tema, i nuovi elementi a terra e gli spazi previsti dal progetto possono configurarsi quali elemento di completamento dell'identità di questa porzione di tessuto e dunque assumere paradossalmente un connotato positivo, mediante la compensazione ambientale del luogo.

**In conclusione non si evidenziano potenziali fattori, (di perturbazione e/o di pressioni ambientali connessi all'intervento), tali da indurre attenzioni circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite definiti dalle norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale<sup>1</sup>.**

---

#### **<sup>1</sup> Art. 6. Oggetto della disciplina**

*(articolo così modificato dall'articolo 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2010)*

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli [allegati II, III e IV del presente decreto](#);

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 12](#).

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 12](#), se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

## Piano dei Servizi di livello comunale

### = verifica al dimensionamento :

#### AMBITO F1 – pubblico esistente

(1F1_1.770+2F1_1.540+3F1_5.250+4F1_1.265+			<b>15.020,00</b>
+5F1_1.200+6F1_595+7F1_2.160+8F1_990+250+9F1) .....	mq.		<b>14.770,00</b>
<b>detrazione</b> aree impianti tecnologici e non qualitative (1F1+7F1+8F1)	mq.		4.920,00
= totale residuo alla verifica "F1" .....	mq.		<b>9.850,00</b>
			<b>10.100,00</b>

#### AMBITO F2 - attrezzature di carattere privato - non rientra nei parametri di utilizzo del PdS

(1F2\_2.620+2F2\_2.230+3F2\_4.830) ..... = **mq. 9.680,00**

#### AMBITO F3 – pubblico di previsione

(1F3_2.160) .....			mq. 2.160,00
= totale alla verifica "F3" .....			<b>mq. 2.160,00</b>

= totale alla verifica F1 + F3 = mq. <b>9.850,00</b> <b>10.100,00</b> + 2.160,00 = mq. <b>12.010,00</b> <b>12.260,00</b>
--

**Abitanti al 31.12.2009 = n° 519** (di cui maschi n° 261 e n° 258 femmine)

La popolazione teorica totale al 2015, sarà quindi:

- ◆ abitanti effettivi al 31.12.2009 = 519
- ◆ incremento abitanti teorici da P.G.T. = 206 (*Documento di Piano - al residenziale*)
- ◆ incremento abitanti teorici da P.G.T.(P.I.P.) = 14 (*Documento di Piano - al commerciale*)
- ◆ incremento abitanti teorici nel **N.A.F.** e **T.U.C.** in trasformazione e/o recupero volumetrico = 70 (*mc./150*)

**Totale abitanti da P.G.T. = 809**

Il dato numerico così evidenziato non è tale da influire in modo sensibile sul sistema attuale dei servizi e, essendo la superficie delle aree già destinate a proprietà comunale complessivamente enucleata in mq. **9.850,00** (*trascurandone le parti minime distribuite nell'ambito edificato per porzioni modeste di parcheggi e/o aiuole*) la dotazione di aree a standard per ogni abitante insediabile ante attuazione P.G.T. ammonta a :

**mq. 9.850,00 / 519 abitanti = mq. 18,97 ad abitante teorico.**

Date le caratteristiche peculiari dei servizi esistenti, la loro dislocazione sul territorio comunale, la conformazione topografica e la dimensione spaziale del comune, raffrontata agli abitanti che teoricamente possono insediarsi negli ambiti di trasformazione individuati, e tenuto conto del fatto che in questi ambiti non possono insediarsi attività commerciali e/o terziarie caratterizzate da rilevante affluenza di utenti, si ritiene che negli ambiti di trasformazione debba essere reperita la sola area a standard per il parcheggio delle autovetture, consentendo la monetizzazione delle aree per la rimanente parte dello standard da reperire e/o da migliorare nell'esistente.

Quindi al dato sopra riportato deve essere aggiunta la quota di standard "F3", nonché la quota di aree da reperire obbligatoriamente negli ambiti di trasformazione residenziale individuati e nei Piani Attuativi, come di seguito :

**a)** La dotazione di aree per parcheggi ed aree attrezzate da reperire mediante gli interventi assoggettati a Piano di Recupero definito nell'ambito del Nucleo di Antica Formazione, ancorché mediante interventi di recupero volumetrico, ai fini abitativi, nell'ambito del Tessuto Urbano Consolidato (*sul volume stimato complessivamente di mc. 10.550 nell'analisi eseguita del N.A.F. e del T.U.C.*) è assegnata in mq. 9,00<sup>2</sup> ad abitante teorico insediabile, per cui la determinazione della dotazione di aree da acquisire nel PdS risulta essere di :

**mc. 10.550 : 150 mc/ab = 70 ab. x 9,00 = mq. 630 = totale a)**

**b)** La dotazione di aree per parcheggi ed aree attrezzate da reperire negli ambiti di trasformazione è assegnata in mq. 9,00<sup>3</sup> ad abitante teorico insediabile, per cui la determinazione della dotazione di aree assegnate e/o da acquisire nel PdS risulta essere di : **(ab. 206 + ab. 14) = 220 ab. x 9,00 = mq. 1.980,00 = totale b)**

Pertanto la dotazione globale di aree a servizi, da verificare mediante il monitoraggio del PdS, sul territorio comunale ammonterà a:

- aree già in destinazione comunale da P.G.T. (F1 + F3) = mq. **12.010,00** **12.260,00**
- aree da reperire in ambiti di trasformazione e piani attuativi [ a) + b) ] = mq. **2.610,00**
- **Totale aree a standard da P.G.T. assegnate al PdS** = mq. **14.620,00** **14.870,00**

che corrisponde ad una dotazione pro capite di:

mq. <b>14.620</b> / 809 ab. = mq. <b>18,10</b> / abitante > di <b>18 mq./ab.</b> teorico verificato al D.M. 1444/68.
mq. <b>14.870</b> / 809 ab. = mq. <b>18,38</b> / abitante > di <b>18 mq./ab.</b> teorico verificato al D.M. 1444/68.

<sup>2</sup> la differenza di mq. 9,00 per il raggiungimento dimensionale assegnato in mq./ab. 18,00, è monetizzabile.

<sup>3</sup> la differenza di mq. 9,00 per il raggiungimento dimensionale assegnato in mq./ab. 18,00, è monetizzabile.

## CONCLUSIONI CIRCA L'ESCLUSIONE DELLA V.A.S. VALUTAZIONE FINALE DEL PROGETTO

Si ritiene che dal punto di vista ambientale l'inserimento delle strutture in progetto, non determini alcun tipo di alterazione negativa.

Si ritiene che dal punto di vista edilizio :

- strutture simili nel contesto non sono presenti;
- la superficie coinvolta é contenuta e si discosta marginalmente dalle condizioni prevalenti del tessuto agricolo circostante;
- i materiali del piano d'usura sono riconducibili a ghiaia rullata;
- non sussistono colori contrastanti;
- il piazzale ed il sistema stesso sar  mitigato da pavimentazioni drenanti;
- la eventuale consigliata mitigazione con alberature perimetrali integrer  la struttura a parcheggio nell'ambiente circostante.

Si ritiene che dal punto di vista igienico-sanitario l'intervento non ha alcuna influenza n  richiede alcuna analisi.

In relazione a quanto richiamato circa le dimensioni e caratteristiche della proposta d'intervento si evidenzia come la stessa :

- a) non costituisca significativo e determinante quadro di riferimento in ordine alla localizzazione o alla realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche relativa alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;
- b) non produca effetti significativi e determinanti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richieda approfondimenti circa una sua valutazione sui siti medesimi (*vedi relazione specifica - Vic*).

La previsione d'intervento rientra nelle tipologie di cui all'art. 6 c. 2 del D.Lgs. n  4/2008, richiamate al cap. 2, tuttavia, **si ritiene applicabile** la normativa di cui al c. 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n  4/2008<sup>(4)</sup> che recita : "per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di **piccole aree a livello locale** e per le **modifiche minori dei piani** e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale (VAS) e' necessaria **qualora** l'Autorit  competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12".

In relazione ai requisiti dimensionali, agli obiettivi generali sottesi e alla valenza complessiva degli interventi con riferimento ai diversi settori funzionali, non si identificano per il progetto attuativo requisiti di valenza territoriale di scala sovra-comunale.

Analogamente non si evidenziano contenuti in forte contrasto con le disposizioni dello strumento di pianificazione territoriale (P.T.C.P.) o altri piani e programmi, sia pur nel limitato coinvolgimento in riduzione degli ambiti agricoli strategici (SAA).

Con riferimento alla disciplina di livello regionale, quanto esposto ai paragrafi precedenti evidenzia come la variante urbanistica sottesa dal "progetto" presenti l'ulteriore requisito di determinare l'uso di modeste aree a livello locale e comportare modifiche minori.

---

<sup>(4)</sup> oggi trasfuso nel D.Lgs. 03.04.2006 n  152, ancorch  coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 29.06.2010 n  128

Come evidenziato, i contenuti di tale variante sono infatti riconducibili al completamento di uno scenario urbanistico consolidato e condiviso, secondo una previsione di carattere principalmente progettuale / attuativa locale, mentre risultano invece esclusi i contenuti di variante sotto il profilo della pianificazione territoriale o della programmazione strategica .

**A conclusione del procedimento di screening, si ribadisce che,**

in ragione di contenuti che non presuppongono variante rispetto agli orientamenti strategici e programmatici vigenti, risultano evidenziati aspetti unicamente riconducibili alla dimensione progettuale edilizia relativamente ad una “**variante puntuale**” in un ambito di destinazione ad interesse pubblico, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del D.p.r. 08/06/2001 n. 327, con variante di inserimento nel P.G.T., al Piano dei Servizi, in un contesto corrispondente agli ambiti agricoli, ancorché senza pesi insediativi,

il “progetto de quo” potrebbe finanche considerarsi “**escluso**” dal campo di applicazione della V.A.S., così definito dal disposto dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 4 della L.R. n° 12/2005 ed ai sensi degli indirizzi regionali di cui alla citata D.G.R. 10.11.2010 n° 9/761.

**NOTA BENE :**

*ai fini della completezza del presente documento si considerano qui allegati e parte sostanziale inscindibile il **Rapporto Ambientale** nel procedimento VAS di approvazione del P.G.T., la valutazione di incidenza **V.I.C.** con la relazione pertinente l’oggetto de quo, nonché gli atti documentali facenti parte del progetto predisposti dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale*

---

memo:

\\192.168.1.241\dati\DUEN\COMUNE DI TORNATA\PGT variante 2020 e VAS parK\_cimitero\01 VAS esclusione\all\_00 - screening assogget\_tà VAS\_Park-Romprezzagno.doc